

Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 14 novembre 2000, n. A26: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

(Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000)

- Ai dirigenti coordinatori
- Ai centri prova autoveicoli
- Agli uffici provinciali M.C.T.C.
- All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti
- Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
- Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
- Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti
- All'ISPESL
- Alla Confindustria
- Alla CONFAPI
- Alle associazioni autotrasportatori
- Alla Assocarri
- Al SUNFER
- Alla Confcommercio
- Alla Confederazione nazionale artigianato
- Alla Federchimica
- Alla Unione petrolifera
- Alla Associazione italiana commercio chimico
- All'Assogasliquidi
- All'ASSOGPL
- All'UNASCA
- Alla FEDERTAAI
- All'ASIAC

Come è noto, con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.

Con circolare n. A09 del 6 marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente.

Con decreto ministeriale 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, sono state emanate norme attuative del decreto legislativo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con decreto dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con decreto ministeriale 4 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 27 luglio 2000, è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 40/2000.

Con circolare n. A21 del 7 luglio 2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.

Con decreto interministeriale 27 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 7 luglio 2000 che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in corsivo.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. Domanda d'esame.

Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.

I candidati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti, i cui importi, fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 settembre 2000, vengono riepilogati nella tabella seguente:

Diritti che i candidati agli esami di consulente per trasporto di merci pericolose debbono versare

Tariffa	Importo	Tipo di operazione
A1	L. 240.000 Euro 123,95	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato
A2	L. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi
A3	L. 200.000 Euro 103,29	Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale
A4	L. 10.000 Euro 5,16	Diritto per il rilascio del certificato

I versamenti, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo n. 3563, art. 6, intestato al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri con la seguente causale: "Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di

consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose". La quietanza dell'avvenuto pagamento è allegata in originale alla domanda di esame.

In alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato, con la causale: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, cap. n. 3563, art. 6, titolo II, categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose", utilizzando i bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento.

La domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo di L. 20.000. La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il rilascio del certificato). Al fine di semplificare le procedure è possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato; in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per domanda d'esame e L. 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n. 4028 (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici provinciali) e la quietanza della tariffa A4.

Si precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato può ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.

Nei caso in cui non superasse l'esame, il candidato può presentarsi alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se tale diritto è stato versato all'atto della prima richiesta.

Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995 per le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame.

3. Svolgimento dell'esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T.

Si ritiene soltanto utile aggiungere, per assicurare la maggiore uniformità di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purché siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.

I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che ritengono più opportuno, e devono consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova

I questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito www.trasportinavigazione.it

4. Rilascio dei certificati.

I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).

5. Campo di applicazione.

Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale" aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale".

6. Esenzioni.

L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e

scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7. Incidenti.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. Abrogazioni.

La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 è abrogata.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.

Allegato I Definizione di "incidente"

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1 - Danni a persone o cose

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.

Criterio 2 - Perdite di materie pericolose

E' da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

Allegato II

Commissioni di esame per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (di cui al d.d. 23 giugno 2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

Commissione n. 1 (Piemonte - Valle d'Aosta) - Sede: Torino, corso Belgio, 158, tel. 011-8980933;

Commissione n. 2 (Lombardia) - Sede: Milano, via Cilea, 119, tel. 02-353791;

Commissione n. 3 (Veneto) - Sede: Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione, 13, tel. 041-2388258;

Commissione n. 4 (Friuli - Venezia Giulia) - Sede: Trieste, via Bellini, 3, tel. 040-679111;

Commissione n. 5 (Liguria) - Sede: Genova, corso Sardegna, 36/1d, tel. 010-51631;

Commissione n. 6 (Emilia-Romagna) - Sede: Bologna - Zona Roveri, via dell'Industria, 13, tel. 051-6018711;

Commissione n. 7 (Toscana) - Sede: Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese, 160, tel. 055-3068;

Commissione n. 8 (Marche) - Sede: Ancona, via I Maggio, 142, tel. 071-2851221;

Commissione n. 9 (Lazio - Umbria) - Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06-81691;

Commissione n. 10 (Abruzzo - Molise) - Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia, 3, tel. 085-413833;

Commissione n. 11 (Campania) - Sede: Napoli, via Argine, 422, tel. 081-5911111;

Commissione n. 12 (Puglia) - Sede: Bari - Modugno, via F. De Blasio - Zona industriale, tel. 080-5850111;

Commissione n. 13 (Basilicata - Calabria) - Sede: Potenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, tel. 0971-54726;

Commissione n. 14 (Sardegna) - Sede: Cagliari - Strada statale 554, km 1,600, tel. 070-240631.

Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.